

Ruolo e compiti del Consigliere internazionale

- I. Finalità di questo documento
- II. Ruolo e compiti del Consigliere Internazionale
- III. Collocazione del Consigliere Internazionale nella propria Fraternità Nazionale
- IV. Ruolo e compiti del Consigliere internazionale nei documenti generali (GG.CC, Statuto FIOFS)

I. Finalità di questo documento

Questo documento vuole essere uno strumento di informazione ed aiuto ai Capitoli Nazionali Elettivi ed ai candidati, ai Consiglieri Internazionali, ai Consigli nazionali e ai Consiglieri di Presidenza circa il ruolo, i diritti e i doveri del Consigliere Internazionale, la sua posizione nel Consiglio Internazionale e nel proprio Consiglio Nazionale.

Il ruolo e i compiti del Consigliere internazionale sono descritti nelle Costituzioni Generali e nello Statuto della Fraternità Internazionale dell'Ordine Franciscano Secolare, che, insieme alle esperienze della Presidenza e la pratica della Fraternità Internazionale, hanno dato una solida base a questo documento con il quale la Presidenza intende rafforzare lo spirito fraterno e aiutare le persone e le strutture dell'Ordine.

II. Ruolo e compiti del Consigliere Internazionale

Il Consigliere Internazionale è membro del Consiglio Internazionale dell'OFS, "*il massimo organo di governo dell'OFS*" (GGCC 70.3), che anima e guida la Fraternità Internazionale (cf. GGCC 69.2.); "*riunito in Capitolo Generale ... [ha] potestà legislativa, deliberativa ed elettiva*" (GGCC 70.3) e che "si riunisce ogni sei anni in Capitolo generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi" (GGCC 70.4). **Come organismo mantiene la sua esistenza e talune funzioni durante tutto il tempo che intercorre tra i Capitoli Generali.**

L' art. 71. GGCC. determina finalità e compiti del Consiglio internazionale, all'interno del quale i Consiglieri Internazionali devono adempiere i loro compiti.

Lo svolgimento di questo ufficio non è limitato alla partecipazione ai Capitoli Generali, ma si esplica anche nelle attività indicate nell'art. 71. GGCC, punti a-f. **Dunque, il ruolo e i compiti dei Consiglieri Internazionali hanno una natura permanente e possono essere distinti nei seguenti tre gruppi:**

1. Ruolo permanente, doveri e diritti dei Consiglieri Internazionali
2. Ruolo, doveri e diritti nei Capitoli Generali
3. Altri compiti

1. Ruolo permanente, doveri e diritti dei Consiglieri Internazionali

- 1.1** Il primo compito del Consigliere Internazionale è favorire e sostenere la consapevolezza nel proprio Consiglio Nazionale che la Fraternità Nazionale è parte vivace vitale ed integrale di una realtà più ampia: la Fraternità Internazionale.
- 1.2** Nel caso dei Consiglieri internazionali della GiFra, il loro compito riguarda anche le aree che rappresentano e le responsabilità che hanno nel Coordinamento internazionale della GiFra (cfr. Regolamento internazionale della GiFra).
- 1.3** Il Consigliere Internazionale è normalmente la persona di contatto, che deve ricevere e inoltrare le informazioni, mantenere i collegamenti tra la Presidenza, il Ministro Generale, il Segretariato Generale, da una parte, e il Consiglio Nazionale dall'altra parte (Statuti FIOFS 7.1.e)
- 1.4** Deve attivarsi affinché le decisioni del Capitolo Generale siano recepite dalla Fraternità Nazionale
- 1.5** Dà il suo contributo personale, come membro del Consiglio Nazionale, per promuovere e sostenere la vita evangelica, per consolidare il senso di unità dell'OFS, per contribuire alla diffusione delle idee e delle iniziative dell'Ordine.
- 1.6** Dà il suo contributo per l'adempimento delle richieste e delle esigenze della Presidenza e del Ministro

Generale:

- 1.6.1 relazione annuale della Fraternità Nazionale
- 1.6.2 questionari, indagini (demografiche, questioni finanziarie, documenti)
- 1.6.3 stimolare le contribuzioni economiche della propria Fraternità Nazionale
- 1.6.4 gemellaggi e alter forme di aiuto alle Fraternità Nazionali Emergenti
- 1.7** Deve inoltrare i quesiti, le richieste, il materiale informativo del Consiglio Nazionale alla Presidenza, al Ministro Generale e tutto quanto riguarda i capitoli elettivi, le visite, i momenti significativi ed altro.
- 1.8** Partecipa ad eventuali decisioni da prendere nel periodo intermedio tra i Capitoli Generali.
- 1.9** Se necessario, deve curare che i vari documenti siano tradotti dalla lingua ufficiale alla propria lingua nazionale.

2. Ruolo, doveri e diritti nei Capitoli Generali

- 2.1. Nella preparazione del Capitolo Generale
- 2.2. Durante il Capitolo Generale
- 2.3. A seguito del Capitolo Generale.

2.1. Nella preparazione del Capitolo Generale

- 2.1.1 Il Consigliere Internazionale – come principale persona di contatto - è colui che riceve il materiale preparatorio dal Segretariato Generale, lo inoltra al Consiglio Nazionale, al Ministro Nazionale e a chi altro può interessare. Inoltre, è lui che invia il materiale necessario dal Consiglio Nazionale al Ministro Generale, al Segretariato Generale o a chi sia stato delegato al riguardo dal Ministro Generale.
- 2.1.2 Il Consigliere Internazionale partecipa al Capitolo Generale con senso di responsabilità. Perciò deve prepararsi, leggere i documenti preparatori, raccogliere le necessarie informazioni, predisporre il suo personale contributo ai lavori del Capitolo Generale.
- 2.1.3 Fa proposte preliminari sull'Agenda del Capitolo Generale, mandando contributi scritti.
- 2.1.4 Inoltra le proposte e/o le richieste della propria Fraternità Nazionale.
- 2.1.5 Aiuta a raccogliere i fondi necessari per l'organizzazione del Capitolo Generale.
- 2.1.6 Prende parte al concreto lavoro di preparazione su richiesta personale del Ministro Generale.

2.2. Durante il Capitolo Generale

- 2.2.1 Prende parte al Capitolo Generale, a partire dal rito di apertura e fino alla sua conclusione (Statuto FIOFS 7.1.a), quale membro del Consiglio Internazionale in rappresentanza della propria Fraternità Nazionale,
- 2.2.2 Partecipa ai lavori del Capitolo Generale, offrendo e prestando il suo personale, fraterno contributo:
 - con le sue osservazioni ed i suoi interventi verbali alle sessioni (Statuti FIOFS 7.1.b)
 - mediante il suo apporto attivo ai lavori di gruppo
 - presentando al Capitolo Generale, nei modi stabiliti dalla Presidenza, la relazione preparata e approvata dal rispettivo Consiglio Nazionale, inclusi i dati statistici aggiornati (Statuti FIOFS 7.1.c)
 - accettando, se non sussistono problemi particolari, e adempiendo quei compiti che gli saranno affidati dalla Presidenza, dal Ministro Generale e/o dal Capitolo Generale (quali: moderazione delle sessioni, compiti nelle sessioni elettive, musica, riproduzione dei documenti capitolari, etc.);
 - con la partecipazione attiva alle decisioni (elezioni, votazioni)
 - tenendosi pronto ad accettare il risultato delle elezioni, anche se egli stesso sia stato nominato
 - assicurando il finanziamento dei costi del Capitolo Generale da parte della propria Fraternità Nazionale
- 2.2.3 Favorisce i contatti con gli altri consiglieri internazionali, in comunione col suo Consiglio Nazionale

2.3. Dopo la conclusione del Capitolo Generale.

- 2.3.1 Presenta la sua relazione sullo svolgimento del Capitolo Generale alla sua Fraternità Nazionale e al Consiglio Nazionale (Statuti FIOFS 7.1.d)
- 2.3.2 Dà informazioni in merito alle decisioni, ai documenti del Capitolo Generale e sul risultato delle elezioni (Statuti FIOFS 7.1.d)
- 2.3.3 Favorisce l'adempimento delle decisioni del Capitolo Generale nella quotidiana vita della sua Fraternità Nazionale
- 2.3.4 Collabora attivamente all'esecuzione delle decisioni del Capitolo Generale che possono essergli affidate dalla Presidenza CIOFS o dal Ministro Generale
- 2.3.5 Provvede alla necessaria traduzione dei documenti ufficiali del Capitolo Generale nelle proprie lingue nazionali .

3. Altri compiti

Il Consigliere Internazionale può avere altri compiti, che gli possono essere affidati dal Ministro Generale come, per esempio, presiedere Capitoli nazionali elettivi, compiere Visite fraterne, rappresentare l'OFS presso organizzazioni internazionali.

III. Collocazione del Consigliere Internazionale nella propria Fraternità Nazionale

Gli Statuti Nazionali definiscono la modalità di elezione e la conseguente collocazione, a diverso titolo, del Consigliere Internazionale nell'ambito del Consiglio Nazionale. Principalmente si individuano due casi:

- Il Ministro Nazionale è anche il Consigliere Internazionale
- Il Consigliere Internazionale (che può anche coincidere col Ministro Nazionale, ma può essere chiunque altro), viene eletto separatamente ed è membro del Consiglio Nazionale con pieno diritto.

Talvolta è avvenuto che una determinata persona sia stata eletta Consigliere Internazionale senza entrare a far parte del Consiglio Nazionale: ciò **non è in conformità** con il n.5.1 degli Statuti FIOFS.

Senza esprimere valutazioni in merito a queste opzioni, bisogna insistere, sul fatto che il Consigliere Internazionale per essere in stretto contatto con il Ministro Nazionale deve essere membro del Consiglio Nazionale con una personale e diretta responsabilità. Con spirito fraterno deve attivare, vigilare e curare i casi attuali concernenti la Fraternità Nazionale per quanto riguarda il suo rapporto con la Fraternità Internazionale.

Come per gli altri uffici della Fraternità Nazionale, ci sono alcuni specifici requisiti anche per il Consigliere Internazionale, che deve essere pronto a servire e deve essere capace di adempiere a questo compito e precisamente deve:

- essere pronto e preparato a servire l'Ordine in questo ufficio,
- dedicare il tempo necessario a questo servizio
- essere pronto a viaggiare se e quando è necessario
- essere in grado di comunicare almeno in una delle lingue ufficiali
- essere un buon comunicatore, capace di mantenere contatti, aperto ad altre culture
- avere possibilità di accesso agli attuali mezzi di comunicazione

In conformità con il proprio statuto, il Capitolo Nazionale eleggerà un sostituto del Consigliere Internazionale, che subentrerà in assenza del titolare (Statuti FIOFS 5.2.).

APPENDICE

Il ruolo e i doveri del Consigliere Internazionale nei documenti generali (CCGG, Statuti FIOFS)

COSTITUZIONI GENERALI

Articolo 69

1. La Fraternità Internazionale è costituita dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.

2. **La Fraternità internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale OFS (CIOFS)**, con sede in Roma (Italia), dalla sua Presidenza e dal Ministro Generale o Presidente Internazionale.

Articolo 70

1. **Il Consiglio Internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio:**

- **fratelli professi dell'OFS;**
- rappresentanti della Gioventù Francescana.

Fanno parte, inoltre, del Consiglio Internazionale i quattro Assistenti Generali.

2. In seno al Consiglio Internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS, che ne forma parte integrante.

3. **Il Consiglio Internazionale riunito in Capitolo Generale è il Massimo organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme in conformità con la Regola e le Costituzioni.**

4. **Il Consiglio Internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo Generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli Generali elettivi, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto internazionale.**

Articolo 71

1. **Finalità e compiti del Consiglio Internazionale sono:**

- a) **promuovere e sostenere la vita evangelica** secondo lo spirito di San Francesco d' Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo intero;
- b) **consolidare il senso di unità dell'OFS** nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, nonché rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione e di condivisione tra le Fraternità nazionali;
- c) **armonizzare**, secondo l'indole originaria dell'OFS, **le sane tradizioni** con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana;
- d) **contribuire**, in linea con la tradizione dell'OFS, **alla diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società;**
- e) **determinare gli orientamenti e stabilire le priorità** per l'operato della sua Presidenza;
- f) **interpretare le Costituzioni** secondo quanto previsto nell'articolo 5,2.

2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione del Consiglio Internazionale e il modo di convocare le sue riunioni..

STATUTO FIOFS

Articolo 3

Il Consiglio Internazionale (cfr. Cost. 70.1) è composto da:

- **i Consiglieri Internazionali, eletti dalle Fraternità nazionali;**
- i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
- i rappresentanti della Gioventù Francescana (Gi.Fra.);
- i quattro Assistenti Generali dell'OFS.

Consiglieri internazionali rappresentanti delle Fraternità nazionali

Articolo 4

1. Ogni Fraternità nazionale, formalmente costituita dalla Presidenza del CIOFS a norma delle Costituzioni Generali, ha diritto a un rappresentante nel Consiglio Internazionale. (cfr. *Cost. 66.2.g*).
2. Per le Fraternità nazionali emergenti, la rappresentanza nel CIOFS può essere assicurata, con l'approvazione della Presidenza:
 - a. tramite il Consigliere internazionale di una Fraternità nazionale vicina;
 - b. mediante la costituzione di un gruppo di Fraternità nazionali che presentano situazioni e caratteristiche similari. Il gruppo avrà diritto ad un Consigliere internazionale. Per assicurare una equa rappresentanza nel CIOFS, le Fraternità nazionali interessate proporranno altresì alla Presidenza del CIOFS il metodo di rotazione o di alternanza fra loro.

Articolo 5

1. Il rappresentante della Fraternità nazionale, al quale si riferisce l'art. 4.1, può essere, in conformità con i propri Statuti nazionali, il Ministro nazionale o un Consigliere internazionale appositamente eletto, che entrerà a far parte del Consiglio nazionale. Tale elezione è fatta dal rispettivo Capitolo nazionale in conformità con le Costituzioni generali, il presente Statuto ed i propri Statuti nazionali.
2. Secondo le stesse norme, i Capitoli nazionali eleggeranno un sostituto del Consigliere internazionale, che subentra quando viene meno il titolare. Il diritto di voto, sia nel Consiglio che nel Capitolo, può essere esercitato dal sostituto solo in assenza del titolare, a meno che non vi abbia diritto ad altro titolo.
3. Per l'elezione dei Consiglieri internazionali ai quali si riferisce l'art. 4.2.b del presente Statuto, si procederà mediante proposta concordata fra tutte le Fraternità nazionali interessate. Quando le Fraternità interessate incontrano difficoltà per arrivare a un accordo, la Presidenza designerà il Consigliere fra i nominativi proposti, dandone notizia ai Consigli interessati.
4. Il mandato dei Consiglieri internazionali e dei loro sostituti è di tre anni. Possono essere rieletti per periodi consecutivi secondo la norma delle Costituzioni generali, art. 79.3.

Consiglieri internazionali rappresentanti della Gi.Fra.

Articolo 6

La Presidenza del CIOFS, in consultazione con i Consigli nazionali dell'OFS e della Gi.Fra., determina il numero, con un massimo di sei, e il metodo di elezione dei Consiglieri internazionali rappresentanti della Gi.Fra. (*Cost. 97.5*).

Compiti dei Consiglieri Internazionali

Articolo 7

1. I compiti dei Consiglieri internazionali dell'OFS sono (cfr. *Cost. 75*):
 - a. partecipare al Capitolo generale;
 - b. parlare in Capitolo generale in nome della Fraternità nazionale che rappresentano ed esporre ciò che è stato loro affidato per decisione del Consiglio della rispettiva Fraternità nazionale;
 - c. presentare al Capitolo generale, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza, la relazione preparata e approvata dal rispettivo Consiglio nazionale, inclusi i dati statistici aggiornati;
 - d. informare la stessa Fraternità nazionale delle decisioni e delle iniziative prese dal Capitolo generale;
 - e. mantenere frequenti e regolari contatti di comunicazione e di dialogo con la Presidenza del CIOFS, con il Ministro generale, con il Segretariato e con il proprio Consiglio nazionale.
2. I compiti descritti valgono, con gli opportuni adattamenti, per i Consiglieri Internazionali che rappresentano Fraternità nazionali emergenti o Fraternità della Gi.Fra. Devono inoltre contribuire, d'intesa con la Presidenza del CIOFS, alla crescita e al consolidamento delle Fraternità che rappresentano.

Uffici vacanti e rimozione

Articolo 8

1. Quando l'ufficio di Consigliere internazionale rimanga vacante per decesso, rinuncia o altro impedimento di carattere definitivo, la persona eletta come sostituto (Art. 5.2) ne assume l'ufficio fino al termine del mandato per il quale il Consigliere era stato eletto. Il Consiglio nazionale interessato ne dà notizia alla Presidenza del CIOFS ed elegge entro sei mesi un nuovo sostituto.
2. La richiesta di rinuncia all'ufficio di Consigliere internazionale deve essere presentata per iscritto al proprio Consiglio nazionale, a cui compete l'accettazione.
3. La rimozione di un Consigliere internazionale, inadempiente ai propri doveri in forma o maniera continuata, spetta al Consiglio nazionale a cui appartiene, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l'interessato (cf. *Cost. 84.3*). Nel caso di inerzia del Consiglio nazionale interessato si applicano le disposizioni delle Costituzioni generali, art. 84.6.

Riunioni del Consiglio internazionale

Articolo 9

Il Consiglio Internazionale, riunito in Assemblea, costituisce il Capitolo generale dell'Ordine (cfr *Cost. 70.3*). Sono membri di pieno diritto del Capitolo generale quelli indicati all'art. 3 del presente Statuto. Nel caso di Capitolo elettivo sono membri sia la Presidenza uscente sia quella subentrante.

Il Capitolo generale

Articolo 10

1. Il Capitolo generale:
 - a. è il massimo organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva (cfr. *Cost. 70.3*);
 - b. viene convocato dal Ministro generale, con il consenso della Presidenza del CIOFS. La convocazione è fatta con un anticipo preferibilmente di sei mesi e comunque non inferiore a tre mesi e mediante comunicazioni nelle lingue ufficiali del Consiglio internazionale (cfr. *Cost. 74.2.b*);
 - c. si riunisce con carattere elettivo ogni sei anni (cfr. *Cost. 70.4*), per eleggere il Ministro generale e i membri secolari della Presidenza del CIOFS;
 - d. si riunisce in sessione plenaria almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi;
 - e. da orientamenti per lo svolgimento della vita dell'OFS;
 - f. è competente per l'interpretazione pratica delle Costituzioni Generali (cfr. *Cost. 5.2*);
 - g. chiarisce e risolve i quesiti e/o i problemi che gli vengono sottoposti;
 - h. si pronuncia sulla relazione del Ministro generale;
 - i. si pronuncia sul resoconto finanziario e sulla verifica della gestione finanziaria e patrimoniale della Presidenza;
 - k. approva il preventivo triennale della Fraternità internazionale e della Presidenza, nel quale sono fissati le spese previste e la quota "pro capite" per la contribuzione economica annuale.
2. Al Capitolo generale possono essere invitati, a giudizio della Presidenza, osservatori e esperti con funzione consultiva.
3. Il Capitolo generale si svolgerà in conformità con un proprio Regolamento.
4. Le deliberazioni, accordi e decisioni presi dal Capitolo generale devono essere approvati dalla maggioranza assoluta, cioè più della metà, dei presenti (cfr. *CIC 119*), salvo i casi dove si richiede una maggioranza qualificata, cioè due terzi dei presenti.
5. Hanno carattere solo indicativo le proposte votate come suggerimenti o "desiderata", che richiedono ulteriore riflessione da parte della Presidenza o di apposite Commissioni di studio nominate dalla Presidenza stessa.